

DELIBERAZIONE N. 498 DEL 20 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO – Recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 in materia di Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e approvazione delle "Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)" (con allegato).

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare dell'articolo 3-bis del suddetto Decreto, disciplina l'attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola»;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», abroga e sostituisce il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;
- con il sopra menzionato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 Marzo 2008, sono stati ridefiniti i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- il medesimo Decreto del 27 Marzo 2008 stabilisce, tra l'altro, che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Campania al fine di uniformare l'iter procedurale dei soggetti direttamente ed indirettamente interessati dalla sopracitata normativa, intende provvedere alla definizione delle disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio regionale;
- i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono istituiti, attese le vigenti disposizioni in materia, per il perseguimento delle finalità e nei modi e nei termini di cui al citato Decreto Ministeriale del 27 Marzo 2008;
- per le attività attribuite dalle disposizioni normative richiamate in premessa, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Campania attraverso il recepimento dei contenuti del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008;

VISTO il documento predisposto dal Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) concernente: "Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale che rappresenta mera specificazione ed attuazione dell'articolato ministeriale citato;

RITENUTO necessario demandare al Dirigente del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) l'adozione degli atti conseguenziali per l'autorizzazione dei Centri di assistenza agricola (CAA) ai sensi del DM 27 marzo 2008 nel territorio della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- di recepire i contenuti del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008 in merito alle disposizioni per l'autorizzazione dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Campania;
- di approvare il documento predisposto dal Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell'AGC 11 concernente: "Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale che rappresenta mera specificazione ed attuazione dell'articolato ministeriale citato;
- di demandare al Dirigente del Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) l'adozione degli atti conseguenziali per l'autorizzazione dei Centri di assistenza agricola (CAA) ai sensi del DM 27 marzo 2008 nel territorio della Regione Campania;
- di inviare la presente deliberazione al SeSIRCA per gli adempimenti di competenza e al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

1. DISPOSIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DEI CAA (ai sensi degli art.li 1, 2 e 12 del D. M. del 27 marzo 2008)

1. Per Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) si intende la società che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3-bis, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e dell'articolo 9 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.
2. I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono istituiti dai seguenti soggetti:
 - a. Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni;
 - b. Associazioni di produttori e lavoratori, di cui all'art. 3-bis, comma 2, del Decreto n. 165/1999, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
 - c. Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del CAA.
3. Il CAA è abilitato a svolgere:
 - a. attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale.
 - b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
 - c. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:
 - gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;
 - le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*;
 - l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA.

5. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest'ultimo.
6. Il CAA e le società di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA (ai sensi degli art.li 9 e 10 del D. M. del 27 marzo 2008)

1. Le società richiedenti (ai sensi del comma b art. 1 del DM 27 marzo 2008), con sede legale nel territorio della regione Campania, che intendono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola presentano, al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) dell'AGC 11, apposita istanza con gli estremi identificativi della società richiedente contenente:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita iva della società richiedente;
- b) i dati anagrafici degli amministratori della società richiedente, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente;
- c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 4 del DM 27 marzo 2008);
- d) le sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- e) l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di Caa;
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

2. Devono altresì essere allegati alla richiesta:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 1 del DM 27 marzo 2008, dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
- c) relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12 del DM 27 marzo 2008.

3. VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E FUNZIONAMENTO

(ai sensi degli art.li 9 e 11 del D. M. del 27 marzo 2008)

1. La Regione Campania, attraverso il Settore SIRCA e per il tramite dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura dell'AGC 11, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il CAA.
2. La Regione Campania, attraverso il Settore SIRCA, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta e, entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente e all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea).

3. La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Campania.
4. La Regione Campania, attraverso il Settore SIRCA, per il tramite dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura dell'AGC 11, predispone un piano annuale di controlli a campione sui CAA per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008.
5. Per i controlli di cui al comma 4, la Regione Campania si avvale delle altre Regioni e delle Province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei CAA oggetto di verifica e trasmette al MIPAAF le relative risultanze.

4. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAA (ai sensi dell' art. 11 del D. M. del 27 marzo 2008)

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro di Assistenza Agricola è revocata in caso di:
 - a. nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 - c. mancata presentazione del bilancio annuale certificato con cadenza annuale di cui all'art. 7 comma 5 del DM 27 marzo 2008;
 - d. mancanza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 7 del DM 27 marzo 2008;
2. La Regione Campania, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso le altre Regioni e delle Province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Campania revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.
3. La Regione Campania dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

5. INDICAZIONI OPERATIVE E MODULISTICA (ai sensi dell' art. 10 del D. M. del 27 marzo 2008)

1. Il Dirigente del Settore SIRCA determina le modalità operative e la relativa modulistica per l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell'attività di CAA, ai sensi del DM 27 marzo 2008 nel territorio della Regione Campania.
2. Il Settore SIRCA predispone la modulistica relativa alle richieste in materia di autorizzazione dei CAA e, in particolare, per:
 - a. l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di CAA;
 - b. l'apertura di nuova sede operativa;
 - c. la variazione di indirizzo di sede operativa;
 - d. la chiusura di sede operativa;
 - e. il verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei CAA.